STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DEI SENIOR APS"

ART. 1

(Denominazione e sede)

È trasformata, nel rispetto del Codice Civile e del codice del terzo settore (dlgs 117--17),-l'associazione di promozione sociale denominata: "Associazione dei Senior Aps in Fiorano Modenese (Modena).

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

ART. 2

(Finalità)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalita educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

In particolare, l'associazione si propone, come interlocutore del mondo economico ed istituzionale, di promuovere, condividere e sviluppare idee e capacità manageriali per favorire il trasferimento generazionale del sapere come elemento di crescita per la comunità.

Incentivare scopi di carattere sociale

Alla base dell'attività associativa sta la consapevolezza del proprio valore individuale e della risorsa che i Manager esperti possono rappresentare per il territorio nel quale operano: in particolare l'associazione intende creare per gli associati opportunità di incontro, condivisione, promozione di esperienze e conoscenze tese alla valorizzazione del tessuto imprenditoriale e produttivo del territorio in cui opera l'associazione. Tale scopo trova attuazione in una vita associativa che costituisca un ambito di confronto, incontro, scambio di esperienze e relazioni, possibilità di nuove conoscenze.

Per realizzare i propri scopi l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- valorizza le aggregazioni dei propri associati e l'approfondimento di tematiche settoriali;
- organizza eventi, incontri formativi, conversazioni imprenditoriali ed ogni altro momento di incontro e di lavoro utile a favorire relazioni positive tra i propri associati;
- mette a disposizione competenze e strumenti di lavoro a carattere imprenditoriale a favore del terzo settore, dei giovani e di fasce deboli della popolazione;
- promuove ed intensifica le relazioni culturali tra gli associati, ivi compreso lo sviluppo della cultura imprenditoriale, nonché stabilisce un regolare scambio di informazioni sulle esperienze ed i problemi degli stessi;
- svolge attività di assistenza, coordinamento e tutela degli associati;
- stabilisce ed intrattiene rapporti di costante collaborazione con le Istituzioni per l'esame e la formulazione di proposte su problemi economici e sociali, con particolare riferimento alle attività di impresa, nonché alle tematiche inerenti alla cooperazione, lo sviluppo e l'integrazione europea;
- attiva relazioni costruttive col mondo economico, stabilendo rapporti con le sue realtà rappresentative, quali associazioni di categoria, sindacati, centrali cooperative, camere di commercio, ministeri;
- raccoglie informazioni, redige relazioni, promuove e organizza ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi di interesse territoriale, nazionale ed internazionale;
- effettua e partecipa a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie;
- sostiene, promuove, organizza e gestisce mezzi di comunicazione ed attività editoriali ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia;
- stipula convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività e di interesse dell'Associazione e dei Soci;
- assume partecipazione in società ed enti e promuove enti, associazioni, consorzi, società di ogni tipo e qualsiasi iniziativa utile al miglioramento delle condizioni generali di sviluppo delle attività dei Soci.

 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente

2

statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione può aderire ad altri enti del terzo settore, reti associative e organismi di secondo livello.

ART. 3

(Associati)

- 1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
- 2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego deve essere comunicato per iscritto all'interessato, anche tramite posta elettronica, specificandone i motivi entro 30 giorni dalla domanda. Il rigetto della domanda d'ammissione è impugnabile di fronte all'assemblea dei soci entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento motivato e sarà deciso nella prima assemblea dei soci utile.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

I soci sono tenuti a sottoscrivere ed osservare i valori e codice etico dell'associazione.

ART. 4

(Diritti e doveri degli associati)

Tutti i soci hanno uguali diritti.

- 1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- 2. Essi hanno diritto di essere informati e di partecipare alle attività ed iniziative dell'associazione ed esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni

M

successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

- 3. I soci devono versare nei termini la quota associativa iniziale e annuale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità e per apporti di competenze specifiche, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti (autonomo o dipendente) anche ricorrendo ai propri associati nei limiti di cui al codice del terzo settore.

ART. 5

(Recesso, esclusione del socio) La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata motivazione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità di soci nei casi a), b) e c) è accertata dal Consiglio Direttivo. In caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve, pena l'inefficacia della delibera, essere ratificata da parte della prima Assemblea utile che, in caso di ratifica, provvede anche alla nomina del Collegio dei Probiviri. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per far ricorso al Collegio dei Probiviri

(Organi sociali)

ART. 6

- 1. Gli organi dell'associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- eventuale Organo di controllo, in caso di raggiungimento delle soglie previste dall'art 30 del codice
 del terzo settore;
- eventuale Collegio di Probiviri, a cui previo tentativo obbligatorio di conciliazione, sarà devoluta la soluzione di eventuali controversie insorte sull'applicazione delle regole statutarie e di legge.
- 2. Tutte le cariche sociali sono elettive e assolte a totale titolo gratuito.

Wo

3. Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

ART. 7

(Assemblea)

- 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
- 2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
- 3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
- 4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per deliberare operazioni straordinarie e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea) L'assemblea:

- discute e approva il bilancio preventivo, ove redatto, e consuntivo;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- decide sulla-esclusione dei soci ai sensi dell'art. 5;
- elegge e revoca il Presidente, i Vicepresidenti e i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei consiglieri e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- nomina l'eventuale organo di controllo e l'eventuale collegio dei probiviri, stabilendone le regole di funzionamento nel rispetto della normativa di settore;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Validità Assemblee)

Mo

- 1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
- 2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente
- 3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
- 4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
- 5. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART, 10

(Verbalizzazione)

- 1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato quale segretario e sottoscritto dal presidente.
- 2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale-con le modalità di cui all'art 4 punto 2.

ART. 11

(Consiglio Direttivo)

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 11 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.
- 2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione e con qualunque altro mezzo, compreso l'utilizzo di mail e di sms o mezzi equipollenti indicati dall'associato per la ricezione della convocazione.

- 3. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
- 4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
- 5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso nonché l'eventuale bilancio preventivo per l'anno in corso, propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, delibera in ordine alla misura della quota annuale e alla cessazione del rapporto associativo secondo quanto previsto dall'art. 5, ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

6. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

ART. 12

(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; dura in carica quanto il Consiglio Direttivo; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie; in caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in caso di più Presidenti, dal vice-Presidente vicario; in casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo e qualora il Consiglio, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente ha facolta' a sua completa discrezione di invitare al Consiglio Direttivo chiunque ritenga necessario per il buon funzionamento del Consiglio medesimo.

ART. 13

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART, 14

(Risorse economiche)

llef

- 1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità', donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, fondazioni pubbliche o private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività' economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in-nei limiti di cui all'art 6 del codice del terzo settore in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività d'interesse generale;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; eventi formativi e tavole rotonde.
- i) altre entrate compatibili con le finalità' sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
- 3. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) donazioni, lasciti o successioni;
- c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato nel modo più opportuno esclusivamente per il conseguimento delle finalità di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

ART.16

M

(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto

preventivo, facoltativo, contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea

generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede

dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura

dell'esercizio sociale. È redatto secondo gli schemi previsti per gli enti del terzo settore e viene depositato

presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

4. Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e

strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo

Settore.

ART. 17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di

almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo

dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa

destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal

Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ed

è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

Approvato nell'assemblea del 12-.4.2022

Il presidente

Il segretario